

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1761 del 01/04/2026
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Reggio Emilia, richiesta dall'impresa SALUMIFICI GRANTERRE S.P.A. per l'attività di produzione di salumi a seguito di modifica sostanziale
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1895 del 01/04/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno uno APRILE 2026 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

**Pratica Sinadoc n.6693/2026**

**DPR 59/2013: Adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale relativa all’impianto localizzato nel Comune di Reggio Emilia, richiesta dall’impresa SALUMIFICI GRANTERRE S.P.A. per l’attività di produzione di salumi a seguito di modifica sostanziale**

#### **IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

Richiamata l’Autorizzazione Unica Ambientale prot. n. 64505/257/2014 del 27/11/2014 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia per la Ditta “Grandi Salumifici Italiani S.p.A.”, successivamente volturata alla Ditta “Salumifici Granterre S.p.A” con atto DET-AMB-2023-1161 dell’08/03/2023 per l’impianto ubicato in comune di Reggio Emilia – via Due Canali n.13/2 - provincia di Reggio Emilia;

VISTA l’istanza di modifica sostanziale di AUA inoltrata dal SUAP di Reggio Emilia ad ARPAE in data 13/02/2026, e acquisita al protocollo con PG/28092 – pratica Sinadoc 6693/2026 – inviata dal legale rappresentante della “SALUMIFICI GRANTERRE S.P.A.” (P.IVA 02654810361) con sede legale nel comune di Modena – Strada Gherbella n.320 - provincia di Modena, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all’ attività di produzione di salumi svolta presso l’impianto ubicato in comune di Reggio Emilia – via Due Canali n.13/2, provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. n.152/06;
- Modifica dell’Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs n.152/06 e s.m.i.;

- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4, commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

Valutato che la modifica richiesta riguarda il quadro emissivo dell'Azienda e la gestione del depuratore biologico presente nell'area impiantistica di Via Due Canali n.13/2 a Reggio Emilia e la responsabilità del relativo scarico. La Ditta SALUMIFICI GRANTERRE S.P.A. già oggi utilizza il suddetto depuratore in accordo con il proprietario Sirio s.r.l. e con Inalca s.p.a. che ne ha la conduzione (e la responsabilità dello scarico) in forza dell'Autorizzazione integrata ambientale n. DET-AMB-2022-6326 del 12/12/2022.

Inalca spa ha comunicato la cessazione delle attività nel sito produttivo (prot. n. 190118 del 27-10-2025) e richiesto la modifica della citata AIA (di prossimo rilascio) mentre SALUMIFICI GRANTERRE S.P.A. intende proseguire l'utilizzo del citato impianto di depurazione avendo a sua volta stipulato un accordo contrattuale di subentro nella titolarità con il proprietario Sirio s.r.l..

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

#### Emissioni in atmosfera

- D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR n.4606/1999;
- Decreto direttoriale del MASE 309-28/06/2023 (Decreto Odori);

#### Tutela delle acque dall'inquinamento

- D. Lgs. n.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n. 13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

#### Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge quanto segue:

- ARPAE con nota PG/36358 del 25/02/2026 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, procedibilità e richiedeva i pareri di competenza;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- il nulla-osta allo scarico del Comune di Reggio Emilia (PG/58233 del 30/03/2026) competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e s.m.i., relativamente allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, sulla base del parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RA000676-2026-P del 23/03/2026;
- la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Reggio Emilia (PG/50386 del 18/03/2026);
- la conformità urbanistica del comune di Reggio Emilia (PG/58233 del 30/03/2026);

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa "**SALUMIFICI GRANTERRE S.P.A.**", per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di produzione di salumi in Comune di Reggio Emilia - Via Due Canali n.13/2 - Provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n.122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

#### DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa "**SALUMIFICI GRANTERRE S.P.A.**", (P.IVA 02654810361) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in comune di Reggio Emilia - via Due Canali n.13/2 - provincia di Reggio Emilia, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/SETTOR E AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. n. 152/06 (artt. 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D. Lgs. n. 152/06	ARPAE

Rumore	Comunicazione di cui all'art.8, comma 4, della Legge n.447/95	Comune
--------	---	--------

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato A5 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura"*
- *Allegato C "Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i."*
- *Allegato E "Comunicazione di impatto acustico/Nulla osta acustico (art.8, comma 4/comma 6 della Legge n.447/95)"*

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del DPR n. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

6. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP di Reggio Emilia ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante e alla ditta Inalca s.p.a. congiuntamente alla modifica di AIA richiamata in premessa per opportuno coordinamento tra atti amministrativi. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Reggio Emilia e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

10. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAE territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs.02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente Responsabile  
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia  
di Reggio Emilia  
(Dott. Richard Ferrari)  
*firmato digitalmente*

**Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura**

Nello stabilimento in oggetto la Ditta effettua produzione e lavorazione di carne e derivati. Le lavorazioni comprendono le fasi di preparazione delle materie prime, cottura, confezionamento, sterilizzazione, stoccaggio dei semilavorati e successivo affettamento, fino alla spedizione del prodotto finito.

Il processo produttivo utilizza acqua per la produzione di acqua calda e l'alimentazione dell'impianto termico, per l'alimentazione di gruppi frigoriferi, torri evaporative e scambiatori, per il lavaggio e sanificazione di locali, linee, attrezzature, telai e carrelli e per usi igienici.

L'acqua prima di essere immessa nella rete dello stabilimento è sottoposta a filtrazione meccanica e a trattamento in addolcitori a colonna e da qui adduce ai vari settori/locali produttivi.

Nel sito sono presenti reti fognarie per la raccolta delle acque reflue industriali per i reflui generati nei reparti produttivi dalle operazioni di lavaggio e sanificazione, dai lavandini e dalle caditoie interne dei locali, dalle celle frigorifere, dalle condense e spurghi dei generatori di vapore, dal pastorizzatore, dai drenaggi e lavaggi del biofiltro e del relativo sistema di umidificazione, dagli spurghi delle torri evaporative e dalle condense dei gruppi frigoriferi, acque di controlavaggio degli addolcitori.

Nella medesima rete fognaria sono recapitate inoltre, tramite una griglia, le acque derivanti dal dilavamento di alcune zone cortilive esterne a potenziale rischio di contaminazione (es. platea compattatori/scarrabili a tenuta contenenti i rifiuti derivanti dalla produzione).

Inoltre è presente una rete fognaria per la raccolta delle acque reflue domestiche dei servizi igienici e dai locali ad uso del personale.

Le acque reflue industriali e le acque reflue domestiche sono convogliate ad un impianto di depurazione biologico a fanghi attivi per poi essere scaricate in pubblica fognatura tramite il punto di scarico denominato S1.

L'impianto di depurazione è costituito da pretrattamenti meccanici (grigliatura, staccatura, equalizzazione), predenitrificazione, ossidazione biologica, sedimentazione e ricircolo fanghi. La linea fanghi comprende ispessimento, ricircolo, fanghi di supero e disidratazione meccanica tramite centrifuga.

Più nel dettaglio il depuratore biologico è a fanghi attivi, con rimozione dell'azoto per pre-denitrificazione-nitrificazione, avente portata media giornaliera di 1500 m<sup>3</sup> /d. E' composto da sette vasche in calcestruzzo, collegate idraulicamente tra loro mediante pompe e tubazioni subendo progressivi trattamenti di depurazione; un impianto elettromeccanico gestisce pompe, linea fanghi e il dosaggio di aria da insufflare per i processi di ossidazione aerobica. Tutte le acque destinate alla depurazione subiscono una prima separazione della frazione solida più grossolana e dopo sollevamento sono inviate alla setacciatura, con separazione della frazione fine attraverso due vagli rotanti ed autopulenti. In condizioni ordinarie il pretrattamento di tipo chimico-fisico e la flottazione non sono utilizzati: pertanto, tramite un by-pass, le acque passano alla vasca di accumulo per l'equalizzazione ed il bilanciamento idraulico e biochimico, o, con altro bypass, direttamente nella vasca di predenitrificazione, dove avvengono i processi di trasformazione dei nitrati in azoto gassoso. Il refluo passa in una delle due vasche di ossidazione biologica di cui il depuratore è dotato. Nelle ultime fasi della linea acque si ha la sedimentazione dei fanghi, costituiti in parte da fanghi attivi ed in parte da fanghi che hanno esaurito la loro capacità depurativa e dalla parte mineralizzata. La parte solida precipita sul fondo da dove tramite tramogge è convogliata in parte alla linea fanghi (ispessimento) ed in parte alla linea acque nella vasca di denitrificazione per alimentare i processi biologici che mantengono attivi i fanghi, per essere rimandata in circolo. L'acqua depurata subisce la filtrazione/rimozione finale dell'eventuale particolato sospeso e viene scaricata nella pubblica fognatura. I fanghi di supero nella vasca di ispessimento subiscono perdita della frazione liquida previo addizionamento di un coagulante e una volta ispessiti vengono pompati in una centrifuga che li disidrata ulteriormente. A valle dell'impianto di depurazione è presente il pozzetto di ispezione e campionamento.

Tale impianto di depurazione era precedentemente utilizzato da altra Ditta (Inalca S.p.A.) presente nel sito, ed era ricompreso all'interno dell'AIA adottata per tale Ditta la quale ha comunicato l'intenzione di

interrompere le proprie attività produttive (prot. 190118 del 27-10-2025). Nella documentazione presentata con la domanda di AUA è stato allegato un contratto di comodato d'uso tra Salumifici Granterre S.p.A, in qualità di comodatario, e l'avente titolo ditta Sirio s.r.l., in qualità di ditta comodante, per l'utilizzo e la gestione dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali e lo smaltimento dei fanghi. Nel contratto è riportato che la durata di tale accordo sarà fino al 31 ottobre 2034.

Nella documentazione presentata con la domanda di AUA viene riportato altresì che l'impianto di depurazione è dimensionato per trattare l'intera produzione di reflui generati giornalmente dalle lavorazioni e dalle attività di servizio dello stabilimento Granterre, essendo precedentemente con capacità depurativa a suo tempo dimensionata per trattare i reflui di macellazione della precedente Ditta avente in carico l'impianto, rispetto al trattamento necessario per la depurazione delle acque reflue prodotte dall'attuale attività che hanno subito una notevole riduzione dei volumi e del carico di sostanza organica da depurare.

L'approvvigionamento idrico avviene sia tramite due pozzi sia tramite acquedotto civile.

E' presente inoltre una rete fognaria delle acque bianche che raccoglie le acque meteoriche provenienti dalle caditoie di piazzali ed aree cortilive non soggette a sporcamento e dalle superfici esterne di copertura. La Ditta afferma che le aree esterne di pertinenza dello stabilimento, ad eccezione della zona in cui si trova la platea compattatori/scarrabili a tenuta, sono destinate esclusivamente a operazioni di transito dei mezzi, accesso dei fornitori e sosta dei veicoli del personale e che le acque meteoriche ricadenti su tali superfici possono essere escluse dall'applicazione della DGR 286/2005. Tali acque sono scaricate nella pubblica fognatura al punto di scarico S1 senza passare dal depuratore aziendale.

La planimetria di riferimento è la tavola acquisita al protocollo di Arpae PG/28092 del 13/02/2026 e allegata alla presente.

## PRESCRIZIONI

- 1) E' ammesso lo scarico di acque reflue industriali provenienti dal depuratore biologico in pubblica fognatura nel punto identificato nella planimetria agli atti con S1. Il volume annuo massimo di reflui scaricabili nel punto S1 è fissato in 140.000 m<sup>3</sup>.
- 2) Il volume giornaliero massimo di acque reflue industriali scaricabile per lo scarico S1 è fissato in 450 m<sup>3</sup>.
- 3) Lo scarico S1, al punto individuato per il controllo, non dovrà superare i limiti massimi fissati dalla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06, colonna scarichi in fognatura, ad eccezione dei sottoindicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

<b>Parametro</b>	<b>Valore</b>	<b>Unità di misura</b>
Grassi ed oli animali/vegetali	50	mg/l
Azoto ammoniacale	150	mg/l
Azoto nitroso	1	mg/l
Azoto nitrico	50	mg/l
Fosforo	200	mg/l
Tensioattivi totali	30	mg/l
Cloruri	3000	mg/l
Solfiti	40	mg/l

e per i sottoindicati parametri il rispetto dei limiti della colonna scarichi in acque superficiali:

<b>Parametro</b>	<b>Valore</b>	<b>Unità di misura</b>
Cromo Totale	2	mg/l
Rame	0,1	mg/l
Nichel	2	mg/l
Piombo	0,1	mg/l

- 4) Il pozzetto di ispezione e prelievo dello scarico S1 deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Tale pozzetto (indicato in planimetria agli atti in zona prossima al depuratore) deve in ogni caso consentire il prelievo delle sole acque depurate prima della miscelazione con le acque reflue (non contaminate) di altra provenienza che vengono convogliate sempre in pubblica fognatura nel punto S1.
- 5) Al fine di verificare la coerenza dell'attuale assetto impiantistico con il ridotto volume e carico organico delle acque reflue da trattare, la Ditta con frequenza almeno mensile e per un periodo di 6 mesi dal rilascio della presente AUA, dovrà svolgere campionamenti del refluo in ingresso all'impianto per attestarne l'effettivo carico in ingresso e corrispondentemente dovrà svolgere campionamenti del refluo al pozzetto di controllo. Le operazioni di prelievo dovranno essere condotte con modalità tali da consentire la reale correlazione tra refluo depurato e carico in ingresso tenendo conto del tempo di ritenzione idraulica del depuratore.
- 6) Entro 30 giorni dal termine dei 6 mesi di cui al punto precedente la ditta deve trasmettere al Gestore del Servizio idrico Integrato Iren Acqua Reggio s.r.l., ad Arpae e al Comune di Reggio Emilia una relazione tecnica illustrante le verifiche di funzionalità dell'impianto di depurazione e le valutazioni, sia in termini di efficienza depurativa che di portate e quantità, circa le effettive necessità di utilizzo dell'impianto di depurazione nella sua attuale configurazione e potenzialità, proponendo eventualmente la revisione dell'assetto impiantistico finalizzata alle effettive necessità depurative del refluo prodotto, unendo anche i certificati analitici prescritti al precedente punto 5).
- 7) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto dal Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- 8) I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 9) E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 10) È vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
- 11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946 e tramite PEC irenacquareggio@pec.grupporenen.it a Impianti Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente 3.
- 12) La Ditta entro 6 mesi dalla scadenza del contratto di comodato d'uso dovrà trasmettere ad Arpae e al Comune di Reggio Emilia nuovo valido titolo di disponibilità per proseguire l'utilizzo e la gestione dell'impianto di depurazione.

*Ai sensi dell'art.128, comma 2 del D.Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.*

*Si informa che il Gestore del Servizio Idrico Integrato Iren Acqua Reggio s.r.l. indica che le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato alla Vostra Ditta.*

*Si ricorda che per i reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovrà preventivamente essere presentata domanda di modifica dell'autorizzazione, e come da indicazione del gestore del Servizio Idrico Integrato tali reflui dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.*

*Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.*

**Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**SALUMIFICI GRANTERRE Spa**" è autorizzata a svolgere l'attività di **produzione di salumi** e lavorazione carni presso l'impianto ubicato in Comune di Reggio Emilia - Via Due Canali n.13/2 - Provincia di Reggio Emilia con emissioni in atmosfera;

Il contesto che rende necessario l'intervento autorizzativo è legato al fatto che "INALCA Spa", titolare dell'AIA vigente per le attività insediate presso il medesimo comparto industriale, ha avviato il processo di cessazione definitiva delle proprie lavorazioni sul sito, non essendone proprietaria, a seguito dell'evento incidentale che ha compromesso la continuità operativa dell'insediamento. La relativa Autorizzazione Integrata Ambientale è pertanto destinata alla dismissione.

Con il venir meno della presenza operativa di "INALCA Spa" e il conseguente percorso di dismissione dell'AIA, si rende necessario trasferire la titolarità delle emissioni convogliate del depuratore all'interno dell'AUA di "Salumifici Granterre Spa", affinché tali emissioni siano correttamente ricondotte all'unico soggetto che permane nello svolgimento di attività industriali nel sito e che continua a generare gli scarichi indirizzati all'impianto. Il trasferimento richiesto non prevede alcuna modifica impiantistica o funzionale: l'impianto rimane invariato per configurazione, portata e modalità di esercizio; cambia esclusivamente la sua collocazione nel quadro autorizzativo. L'emissione verrà pertanto ridenominata come E44, mantenendo inalterati portata, parametri emissivi e modalità operative.

La Ditta è inoltre autorizzata a realizzare alcune emissioni di carattere emergenziale relative alle linee di scarico delle motopompe antincendio da 200 Kw. cad. alimentate a gasolio (E45-E46), il cui esercizio è limitato ai soli avviamenti di prova/manutenzione periodica e agli sfiati dei serbatoi gasolio a servizio delle motopompe (E47-E48), sorgenti puntuali di servizio non associate a processo produttivo e prive di parametri emissivi specificamente regolati, assimilabili alle emissioni di servizio normalmente non soggette a limite.

L'Azienda inoltre precisa che i generatori di vapore a gas metano da 2.290 KW cad., già autorizzati come emissioni E40-E41 ed E42, aventi potenza termica nominale inferiore a 5 MW, rientrano tra i medi impianti di combustione di cui alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, come modificata dal D.Lgs.183/2017. Tali impianti continueranno a operare con gli attuali valori limite emissivi fino al 31/12/2029, in applicazione del regime transitorio previsto per gli impianti esistenti; a decorrere dal 01/01/2030 saranno invece assoggettati ai nuovi limiti fissati dal D.Lgs.183/2017.

Per effetto delle suddette modifiche risultano variate o aggiunte le seguenti emissioni:

EMISSIONE N.45-46 – MOTOPOMPE ANTINCENDIO A GASOLIO DA 200 KW CAD.

EMISSIONE N.47-48 – SFIATO SERBATOIO GASOLIO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152:

- comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAE), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento.
- trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero dei risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAE), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti

dall'Autorità Competente (ARPAE SAE) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **18 Maggio 2026** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **25 Maggio 2026**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAE), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAE), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAE), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto** della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto elencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E3	FORNI REPARTO COTTI	24000	Oltre il colmo del tetto	24	-----	----	-
E4	DISTAMPAGGIO	2000	Oltre il colmo del tetto	8	-----	----	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E5	MACCHINA 98D	11	Oltre il colmo del tetto	4	----	----	
E6	AUTOCLAVE	7820	Oltre il colmo del tetto	5	----	----	
E9	LAVABIDONI	10010	Oltre il colmo del tetto	3	----	----	
E10	LOCALE MENSA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E11	SERVIZI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E12	CUCINA MENSA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E13	SALA RIUNIONI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E22	SFIATO SOVRAPRESSIONE FORNO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E23-E24	SFIATO POMPE VUOTO ZANGOLE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E25	ESTRATTORE TIROMAT	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E28+E30	SFIATO SOVRAPRESSIONE FORNI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E31	ESTRATTORE CABINA TRASFORMATORI COTTI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E32	ESTRATTORE CABINA TRASFORMATORI AFFETTATI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E33	ESTRATTORE SALA QUADRI COMPRESSORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E34	ESTRATTORE SANIFICATRICE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E35	ESTRATTORE LAVATELAI COLUSSI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E36+E39	ESTRATTORE POMPA VUOTO LINEA AFFETTATI N.1 - 2 - 4 - 5	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E40+E42	CALDAIA MINGAZZINI A GAS METANO DA 2290 KW CAD.	5200 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	5	(*) Limiti da rispettare fino al 31/12/2029
					Ossidi di Azoto	35	
E40+E42	CALDAIA MINGAZZINI A GAS METANO DA 2290 KW CAD.	5200 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	5	(*) Limiti da rispettare dal 01/01/2030
					Ossidi di Azoto	250	
E40+E42	CALDAIA MINGAZZINI A GAS METANO DA 2290 KW CAD.	5200 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24	Ossidi di Zolfo	35	(*) Limiti da rispettare dal 01/01/2030
					Ossidi di Zolfo	35	
E43	ABBATTITORE SALA SPEZIE	3400	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare	10	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E44	BIOFILTRO	10000	----	24	COV (Come C-Tot) Odori	50 < 300 OUE/Nmc	Ex E27 Inalca Spa
E45-E46	MOTOPOMPE ANTINCENDIO A GASOLIO DA 200 KW CAD.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E47-E48	SFIATO SERBATOIO GASOLIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
ED01+ ED04	TORRE EVAPORATIVA	ARIA CALDA					
(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per i parametri <b>materiale particolare e ossidi di zolfo</b> si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale, pertanto per tali parametri l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							

1) Per il controllo delle portate, del materiale particolare, degli ossidi di azoto, odore (come Unità Olfattometriche/m<sup>3</sup>) e dei COV espressi come (COT) devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m <sup>3</sup> )	UNI EN 13725:2004
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per l'emissione n.44 e una frequenza almeno annuale per le emissioni n.40 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) – 41 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) - 42 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) - 43.

3) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

4) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

5) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione

6) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

7) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

8) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

9) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

10) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

<b>Strutture per l'accesso al punto di prelievo</b>	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

11) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazione, planimetria che si allega alla presente ed elaborati grafici dei quali è formato, allegati alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/28092 del 13/02/2025.

L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

**Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11**

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, si evince che i limiti assoluti di immissione sono rispettati in tutte le postazioni al confine e presso i ricettori interessati dal progetto della centrale idrica e il limite differenziale presso i ricettori risulta non applicabile in periodo diurno e rispettato in periodo notturno. Pertanto l'attività svolta dalla ditta e gli interventi in progetto risultano acusticamente compatibile con i limiti di legge.

La Ditta è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**